

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DLE LAZIO

Roma

R I C O R S O

EX ART. 116 COD. PROC. AMM.

E ART. 25 L. 241/1990

per **LUIGI CONTE** nato il 21/12/1994 a Terracina (LT) e residente in Fondi alla via Appia L.M. S. Biagio n. 134, codice fiscale CNTLGU94T21L120D rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dall'Avv. Matteo Ceruti di Rovigo (C.F. CRT MTT 67H27 H620I) con studio legale in Rovigo via All'Ara n. 8 e dall'Avv. Marco Casellato (C.F. CSLMRC82C21A059A) con studio in Rovigo in via G. Mazzini n. 23 (pec: avvocatocasellato@pec.it), ed elezione di domicilio digitale alla pec: matteo.ceruti@rovigoavvocati.it, giusta mandato in calce al presente atto;

contro

S.A.C.E. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione)

S.P.A. (C.F. 05804521002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

RINA S.p.a. (C.F. 03794120109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

notiziandone

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avv. dello Stato;

per la declaratoria del diritto di accesso alle informazioni ambientali

detenute da S.A.C.E. S.p.a. relative ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati *Mozambique LNG Project*" e "*Coral South*", mediante rilascio di copia in carta semplice della documentazione richiesta ex d.lgs. 195/2005 dal Sig. Luigi Conte inviata a mezzo pec in data 06.04.2022 alla società S.A.C.E. S.p.a., anche in conseguenza ed esecuzione della decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.06.2022 prot. DICA 0026139-P-4.8.1.8.3 del 27.09.2022 di accoglimento del ricorso proposto da Luigi Conte ex art. 25, comma 4, l. 241/1990;

e per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento

del diniego opposto da S.A.C.E. S.p.a. con nota del 28.07.2023 alla predetta richiesta di informazioni ambientali del Sig. Luigi Conte;

ordinando

a S.A.C.E. S.p.a. l'esibizione e la consegna a Luigi Conte di copia degli atti richiesti entro un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, prevedendo sin d'ora la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia.

* * *

F A T T O

Con nota inviata per mezzo pec in data 06.04.2022 alla società S.A.C.E. S.p.a. (**doc. 1**) il Sig. Luigi Conte presentava istanza di accesso alle informazioni ambientali sulla base del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (oltreché istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) relativamente ai progetto di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati "*Mozambique LNG Project*" e "*Coral South*", precisando la rilevanza ambientale dei progetti anche sotto il profilo dell'impatto climatico, ed aggiungendo che gli stessi sono ricompresi nella

"Categoria A" dei “*Common Approaches on Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence*” dell’OCSE (che raggruppa tutti i progetti aventi un rischio di potenziali impatti ambientali e sociali significativamente rilevanti o irreversibili) cui SACE aderisce. Tanto premesso, si chiedeva l’invio in copia in formato digitale (o in carta semplice) delle seguenti informazioni:

1) le modalità e le frequenze delle procedure di monitoraggio adottate nella fase di realizzazione dei due progetti “***Mozambique LNG Project***” e “***Coral South***”, con indicazione delle date dei monitoraggi e dei rapporti prodotti:

2) le date dei monitoraggi degli impatti ambientali e sociali del progetto “***Mozambique LNG Project***” condotti tra lo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA) del 2017 e la data di approvazione del progetto da parte di SACE S.p.a. con rilascio di copia dei documenti e/o dei rapporti prodotti;

3) copia del report di “**Wood Mackenzie Ltd**” sul progetto “***Mozambique LNG Project***”, inclusi addenda e presentazioni del rapporto (recante anche informazioni sull’impatto climatico del progetto);

4) documentazione del consulente **RINA S.p.A.** sul progetto “***Mozambique LNG Project***” recante la *due diligence* degli impatti ambientali e sociali del progetto in conformità agli *IFC Performance Standards*, incluso il *resettlment plan* e ogni altro *management action plan*.

Il tutto con l'espressa precisazione che, in presenza di ragioni di riservatezza personale, industriale o commerciale, si chiedeva comunque un accesso parziale alle predette informazioni.

Con nota in data 29.04.2022, trasmessa a mezzo pec il 02.05.2022, S.A.C.E. S.p.a. opponeva un diniego all'istanza di accesso alle informazioni ambientali (**doc. 2**) con le seguenti motivazioni:

"1) Non è ben chiaro a quale dei progetti da lei menzionati l'istanza si riferisca. L'operazione relativa al progetto "Rovuma LNG" non è mai stata deliberata dai componenti Organi di SACE. Riguardo ai progetti "Mozambique LNG" e "Coral South" precisiamo che: i) nella fase di costruzione, SACE per entrambi i progetti svolge un monitoraggio su base semestrale con il supporto di un consulente esterno che intrattiene con SACE accordi di riservatezza; ii) in ordine al progetto "Coral South" la scrivente ha ricevuto n. 6 (sei) report di monitoraggio da parte del consulente esterno; iii) per il progetto "Mozambique LNG" SACE non ha ricevuto alcun report di monitoraggio poiché, a causa dell'instabilità politica del paese, le attività sono attualmente sospese.

2) Nell'arco temporale indicato non sono stati effettuati ulteriori monitoraggi rispetto all'attività di due diligence curata da SACE e riferita ai contenuti dell'ESIA, la cui documentazione è oggetto di accordi di riservatezza stipulati con parti terze.

3) Il report di "Wood Mackenzie Ltd" sul progetto "Mozambique LNG" non contiene informazioni ambientali, trattandosi di un report di mercato recante informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione.

4) L'ESDD report non fornisce informazioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle presenti nell'ESIA (già pubblicato sul sito istituzionale dello Sponsor). Tale report innesta, peraltro, in un processo di valutazione interna di dati pubblici. Da ultimo, si fa presente che il R.A.P. e gli E.S.M.P. sono riportati sul sito dello Sponsor e raggiungibili al seguente link <https://mzing.totalenergies.co.mz/en/sustainability>".

Avverso il predetto diniego Luigi Conte proponeva allora ricorso ex art. 25, comma 4, l. 241/1990 alla CADA-Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (**doc. 3**).

Intervenivano nel procedimento SACE con nota del 16.06.2022 (**doc. 4**) con cui si opponeva all'accesso richiesto e RINA con nota del 17.06.2022 (**doc. 5**) negando di aver svolto attività inerenti alle domanda di accesso alle informazioni ambientali oggetto del ricorso di L. Conte.

Quest'ultima CADA con decisione istruttoria n. 3.96 – 3.97 del 22 giugno 2022 (pres. Consiglio dei Ministri DICA 001787 P-4.8.1.8.3 del 28/06/2022) procedeva alla riunione del predetto ricorso con altro proposto dallo stesso L. Conte (avverso un diniego di accesso ad informazioni ambientali opposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.) e quindi alla sospensione della decisione, chiedendo che il ricorrente desse conto *"di quale sia l'oggetto e dove si svolgono i progetti in relazione ai quali il ricorrente ha esercitato il diritto all'accesso, al fine di chiarire il suo interesse all'accesso medesimo"* in funzione della dimostrazione che l'interesse fatto valere ha natura ambientale ed è volto alla tutela dell'integrità di matrici ambientali e non per finalità estranee (**doc. 6**).

Con memoria datata 27.07.2022 il ricorrente dava tempestivo riscontro all'incombente istruttorio della CADA (**doc. 7**).

Quindi con la decisione in data 22.06.2022 prot. DICA 0026139-P-4.8.1.8.3 del 27.09.2022 (**doc. 8**) la CADA (oltre a dichiarare la cessata materia del contendere in relazione al riunito ricorso avverso C.D.P. s.p.a. che aveva consentito l'accesso richiesto), respingeva le eccezioni opposte da S.A.C.E. in termini di tutela della riservatezza della società (in relazione ad accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze) precisando che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d) d.lgs. 195/2005 "tale eccezionale preclusione diviene recessiva laddove abbia ad oggetto le emissioni dell'ambiente" in forza dell'art. 5, comma 4 dello stesso d.lgs. 195/2005 ed accoglieva il ricorso di L. Conte nei termini di cui in motivazione, ossia che sarebbe stata "cura dell'Amministrazione resistente, nel consentire l'accesso richiesto, espungere quelle parti eccentriche rispetto alle informazioni che

sorreggono l'interesse ambientale, e la cui divulgazione potrebbe provocare una lesione dei diritti dei terzi".

Quindi SACE S.p.a. con nota pec in data 26.10.2022 informava che "pur rendendoci disponibili a riesaminare la sua richiesta di accesso agli atti ... stante la pendenza presso il Consiglio di Stato di un procedimento giudiziale avviato da SACE in data 14 luglio 2022 (il "Giudizio") avente ad oggetto questioni del tutto sovrapponibili a quelle sollevate con il ricorso de quo, prima di procedere al riesame, riteniamo opportuno attendere l'esito del giudizio amministrativo di ultimo grado" onde *"non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione alla possibilità o meno di divulgazione di documenti"* (**doc. 9**).

Con nota pec inviata a S.A.C.E. S.p.a. il 28.07.2023 il Sig. L. Conte precisava di essere venuto a conoscenza che il 14 marzo 2023 era stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2635/2023 che aveva definito il giudizio cui evidentemente si riferiva la predetta richiamata nota interlocutoria di S.A.C.E. del 26 ottobre 2022, per cui erano conseguentemente oramai venute meno le esigenze soprassessorie manifestate nella predetta, per cui si chiedeva l'urgente invio della documentazione richiesta (**doc. 10**).

A quest'ultima S.A.C.E. rispondeva con la nota pec in data 6.04.2023 che avrebbe senz'altro proceduto *"entro 60 (giorni) alla verifica delle parti la cui divulgazione può provocare una lesione dei diritti dei terzi, in ossequio quanto disposto dalla decisione della C.A.D.A. e in aderenza al recente orientamento del Consiglio di Stato"* (**doc. 11**).

Quindi con successiva nota per del 29 maggio 2023 (**doc. 12**) la stessa SACE comunicava a L. Conte che era ancora in itinere l'interlocuzione con i singoli controinteressati *"volta a raccogliere loro eventuali osservazioni al fine di consentire a SACE di 'espungere dalla documentazione le parti eccentriche"*

rispetto alle informazioni che sorreggono l'interesse ambientale' (così come richiesto dalla CADA" per cui si posticipava il riscontro con l'invio delle informazioni richieste.

A questo punto ci si attendeva dunque l'invio della documentazione oggetto dell'istanza di accesso alle informazioni ambientali, ovviamente al netto dell'omissione delle "parti" documentali "eccentriche rispetto all'interesse ambientale" suscettibili di recare una lesione dei "diritti dei terzi". Ed invece con nota pec del 28.07.2023 (**doc. 13**) SACE s.p.a. comunicava al Sig. L. Conte che *"a valle della necessaria istruttoria, accogliendo le varie eccezioni sollevate da alcuni controinteressati, non ritiene di voler procedere all'ostensione della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b del d.lgs. 195/2005",* cui seguivano ulteriori rilievi circa presunti (e non meglio definiti) impatti negativi sulle relazioni internazionali e in definitiva perché, in caso di accesso alle informazioni ambientali richieste, la stessa SACE potrebbe subire *"un significativo pregiudizio in termini concorrenziali rispetto alle altre agenzie di credito all'esportazione".*

Tale ultima decisione di diniego di SACE S.p.a. all'istanza di accesso alle informazioni ambientali del Sig. L. Conte risulta illegittima per i motivi di diritto che si illustreranno.

*

IN VIA PRELIMINARE

CHIARIMENTO SULL'OGGETTO DEL CONTENDERE E SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Per una migliore intelligenza della vicenda si ritiene di premettere quanto già evidenziato nell'ambito del procedimento avanti alla CADA in ordine all'oggetto del contendere, chiarendo nel contempo l'interesse del ricorrente all'esercizio del diritto di accesso (vds. la memoria 27.07.2022: **doc. 8**).

I progetti denominati "*Mozambique LNG Project*" e "*Coral South*", oggetto delle domande di accesso alle informazioni ambientali richieste, sono progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale e sono localizzati in Mozambico, ma sono suscettibili di cagionare un impatto ambientale climatico su scala globale.

A tale ultimo proposito si consideri:

- L'estrazione e l'utilizzo del gas naturale contribuisce al riscaldamento globale ed ai cambiamenti climatici con impatti globali: si considerino in particolare le emissioni fuggitive di metano che hanno un impatto climalterante molto importante, come dimostrato dalla consolidata letteratura scientifica.

- Come è noto (<https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2022/05/Fuelling-the-Crisis-in-Mozambique.pdf>) i progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale in esame hanno le seguenti caratteristiche:

Coral South FLNG: costo 7 miliardi di dollari USA, produzione stimata in 3,4 milioni di tonnellate di gas metano l'anno, che equivalgono a 5,1 miliardi di metri cubi di metano;

Mozambique LNG: costo 20 miliardi di dollari USA (stima 2019 oggi sotto revisione), produzione stimata di 12,88 milioni di tonnellate di gas metano l'anno, che equivalgono a 19,28 miliardi di metri cubi di metano.

La loro capacità produttiva è stimata per almeno 20 anni. Si tratta tuttavia di un stima minimale in quanto, ad esempio, il campo di gas di "Prosperidade" che alimenta Mozambique LNG ha riserve stimate di almeno 873 miliardi di metri cubi di gas, ossia per quasi 40 anni di sfruttamento a questa intensità. Ed il progetto Mozambique LNG ricomprende vari altri campi di taglia grande.

Come riferimento comparativo di scala, si consideri che l'Italia, paese del G7, consuma ogni anno circa 76 miliardi di metri cubi di gas metano, e i due progetti producono 28 miliardi di metri cubi l'anno.

- La rilevanza ambientale e climatica globale dei progetti relativi alle domande di accesso risulta peraltro confermata dalla circostanza evidenziata nelle stesse istanze di accesso a SACE s.p.a. e a CDP, ossia che i progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale *Mozambique LNG Project* e “*Coral South*” sono ricompresi nella "Categoria A" dei “*Common Approaches on Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence*” dell’OCSE, che raggruppa tutti i progetti aventi un rischio di potenziali impatti ambientali e sociali significativamente rilevanti o irreversibili.
- Tale impatto climalterante ha effetti anche in Italia dove risiede vive il ricorrente Luigi Conte (pare inutile rimarcare gli accadimenti meteorologici e climatici delle ultime settimane).
- L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha documentato con nettezza che per rimanere entro 1,5 gradi di riscaldamento globale in linea con l'Accordo di Parigi del 2015 ogni nuovo investimento in espansione di petrolio e gas, e quindi i progetti in esame ricadono in questa casistica.
- Esistono iniziative significative, quali la "Glasgow Financial Alliance for Net Zero" a cui aderisce la gran parte del sistema finanziario globale, e il COP26 Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition, sottoscritto anche dal Governo italiano in sede Nazioni Unite nel novembre 2021 vincola la SACE e CDP ad adottare una *policy* che elimini il finanziamento di progetti a combustibili fossili, quali Mozambique LNG e Coral South.
- E' quindi ben legittimo che un cittadino italiano si attenda che SACE e CDP agiscano di conseguenza e per questo ha interesse a conoscere quale *due diligence* ambientale dei richiamati grandi progetti di sfruttamento di fonti fossili sia stata effettuata nel dettaglio da SACE e CDP prima di finanziare e garantire progetti di questa rilevanza, inclusi gli aspetti climatici.

- Si precisa peraltro che Luigi Conte è laureato in Fisica con laurea magistrale presso l'Università La Sapienza di Roma ed è dottorando in Scienze ambientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ed ha quindi un significativo interesse alla materia climatica e dei combustibili fossili.

Tanto premesso, si evidenzia dunque che il ricorrente ha un genuino interesse ambientale che giustifica nel caso di specie l'applicazione dell'invocato d.lgs. 195/2005, ove si consideri che, ripetesi, le informazioni richieste sono relative a finanziamenti di progetti di sfruttamento di fonti fossili suscettibili di cagionare gravi impatti ambientali e climatici anche su scala globale.

Tutto ciò al netto del rilievo che in materia di accesso alle informazioni ambientali trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005 che, com'è noto, legittima “chiunque” a presentare la richiesta di accesso alle informazioni ambientali “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, con la finalità di favorire forme diffuse di controllo in ordine al perseguimento delle funzioni istituzionali nella materia ambientale in un'ottica di massima trasparenza.

In ogni caso il ricorrente ha un genuino interesse ambientale all'accesso alle informazioni richieste, onde contrastare il finanziamento delle fonti fossili responsabili dei cambiamenti climatici globali, per cui non è neppure astrattamente ipotizzabile un utilizzo strumentale del d.lgs. 195/2005, cui si riferiscono le vicende esaminate dalla giurisprudenza che ha espresso un orientamento restrittivo in termini di richiesta di dimostrazione dell'effettivo interesse ambientale all'accesso, onde evitare un utilizzo improprio dello strumento giuridico per conseguire finalità diverse da quelle ambientali (ad es. di tipo patrimoniale, concorrenziale, industriale - commerciale, politico).

* *

MOTIVI DI DIRITTO

1.- VIOLAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 4, D.LGS. 241/1990 PER INTERVENUTA ACQUIESCENZA DI S.A.C.E. ALLA DECISIONE DELLA C.A.D.A. CHE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO

Come dedotto in fatto, nel caso di specie la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, con la decisione del 22.06.2022, si è pronunciata a favore della domanda di accesso a tutte le informazioni richieste dal L. Conte, rimettendo a SACE l'operazione di espungere *"quelle parti eccentriche rispetto alle informazioni che sorreggono l'interesse ambientale, e la cui divulgazione potrebbe provocare una lesione dei diritti dei terzi"*.

Per dare adempimento a tale decisione, SACE avrebbe dunque dovuto consentire al ricorrente l'accesso richiesto, coprendo da *"omissis"* le sole "parti" delle informazioni che: **a)** siano estranee alle "informazioni ambientali" (ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 195/2005) **e b)** la cui divulgazione sia pregiudizievole alla riservatezza dei dati personali o riguardanti persona fisiche terze (ove le stesse non abbiano acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera f), d.lgs. 195/2005.

Il tutto dunque con un'operazione di "accesso parziale", che dev'essere ovviamente rispettosa del fondamentale principio del **comma 3 dello stesso art. 5** a mente del quale l'autorità pubblica è tenuta ad operare *"una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso"*, comunque applicando le disposizioni sui casi di esclusione *"in modo restrittivo"*.

E' pur vero che l'art. 25, comma 4, legge 241/1990 consente all'autorità amministrativa di dissentire dall'esito della decisione della CADA statuendo che la Commissione cui viene proposto ricorso ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell'accesso, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente e, quindi, se quest'ultima **"non emana il provvedimento**

confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito".

Orbene, a fronte della richiamata decisione della CADA di accoglimento (sia pure parziale) del ricorso di L. Conte, SACE non solo non ha adottato alcun motivato provvedimento confermativo motivato di diniego nel termine perentorio prescritto di 30 giorni, ma dopo aver ripetutamente posticipato l'operazione di consegna della documentazione (peraltro sempre ribadendo la volontà di adempiere alla decisione della Commissione), con la nota pec in data 6.04.2023 ha espressamente dichiarato che avrebbe senz'altro proceduto, pur dopo una *"verifica delle parti la cui divulgazione può provocare una lesione dei diritti dei terzi"*, a dare adempimento a "quanto disposto dalla decisione della C.A.D.A.", peraltro "in aderenza al recente orientamento del Consiglio di Stato" (doc. 11).

A tale ultimo proposito è opportuno ricordare che con tale ultima espressione SACE si riferiva alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2635/2023 (l'unica in materia) con cui, definendo analogo contenzioso avviato da un'associazione contro la medesima SACE, ha confermato quanto deciso da codesto TAR Lazio n. 6272/2022, affermando che anche le informazioni riguardanti impegni di natura finanziaria o assicurativa riferiti a progetti di estrazione di gas all'estero rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 195/2005 ove l'interpretazione restrittiva delle ipotesi di diniego di accesso rende legittima l'ostensione di studi, audit e consulenze a prescindere da accordi di riservatezza, salvo l'oscuramento dei nominativi dei consulenti che non abbiano acconsentito alla divulgazione dei propri dati personali.

Di talché anche il richiamo a quest'ultimo precedente contenuto nella nota di SACE avvalorava la dichiarata volontà di concedere l'accesso richiesto in adempimento della decisione della CADA.

D'altronde con la successiva nota pec del 29 maggio 2023 (**doc. 12**) la stessa SACE ribadiva questa precisa volontà, comunicando al Sig. L. Conte di pazientare qualche giorno ancora in quanto era in corso l'interlocuzione con i singoli controinteressati *"volta a raccogliere loro eventuali osservazioni al fine di consentire a SACE di 'espungere dalla documentazione le parti eccentriche rispetto alle informazioni che sorreggono l'interesse ambientale' (così come richiesto dalla CADA)"*.

E' evidente dunque la tardività (oltreché a contraddittorietà) del radicale diniego successivamente opposto da SACE, con la ricordata nota pec del 28.07.2023 (**doc. 13**) a tutte le informazioni ambientali richieste, anziché operare nei termini dell'accesso parziale deciso dalla CADA.

Invero, come ha già avuto occasione di chiarire la giurisprudenza, per effetto del ricordato disposto dell'art. 25, comma 4 della l. n. 241/1990, laddove l'Amministrazione resistente ometta di confermare il diniego di accesso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia della CADA, favorevole all'istante, si è in presenza di *"accoglimento tacito dell'istanza di accesso"*: così TAR Lazio - Roma, sez. I Quater, 25 gennaio 2019, n. 971; in termini Id., sez. III Bis, ord. 18 marzo 2020, n. 3429; Id., sez. I Bis, 7 giugno 2021, n. 6718, secondo cui in quest'ipotesi *"E' dunque ravvisabile, nella condotta dell'Ente resistente, una vera e propria acquiescenza alla determinazione della Commissione ... che ha pienamente riconosciuto il diritto di accesso in capo alla ricorrente, con riferimento alla originaria istanza di accesso e ordinato all'Ente resistente di provvedere al riesame della richiesta ostensiva rimasta insoddisfatta ... Non a caso il comma 4 citato prevede che, al perfezionarsi della fattispecie sopra analizzata, "l'accesso è consentito.[...]", dove, come sovente accade nel linguaggio legislativo, il modo indicativo del verbo ha valenza imperativa, dovendosi leggere il lemma predetto come "l'accesso deve essere consentito"*.

Peraltro la citata determinazione della Commissione del ..., che ha accertato il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti in parola, deve considerarsi ormai inoppugnabile e consolidata, in quanto mai impugnata da alcuna delle parti coinvolte".

Da ultimo si rammenta poi la sentenza di codesto TAR Lazio-Roma, sez. II, 14.02.2023, n. 2642 ha ulteriormente chiarito che

"l'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, prevede che il diniego tacito o espresso della domanda di accesso documentale si tramuta in accoglimento laddove l'amministrazione intimata, a seguito della decisione della Commissione favorevole all'interessato, "non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione" della Commissione: in questo caso infatti "l'accesso è consentito". La disposizione riconosce alla fattispecie progressiva - costituita dal diniego cui segue la decisione di illegittimità del diniego della Commissione e la mancata adozione del provvedimento confermativo di diniego dell'amministrazione - valenza di silenzio significativo inteso quale accoglimento dell'istanza, sovvertendo così il precedente esito negativo del procedimento. In caso di concessione per legge dell'accesso, il diritto di accesso cessa di essere una posizione giuridica strumentale collegata ad una sottostante situazione giuridica sostanziale (cfr. ribadito da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2020, n. 19-20-21 e, da ultimo, Id. 24 gennaio 2023, n. 4) e diviene un vero e proprio diritto soggettivo al documento che si imputa in capo all'interessato. In questo caso (concessione per legge dell'accesso), l'ordinamento non prevede un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione processuale volta ad ottenere la concreta attuazione del diritto di accesso già riconosciuto dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi. Ciò non può risolversi nella privazione di tutela alla posizione che vanta l'interessato (artt. 24 e 113 Cost. e art. 1 c.p.a.). La posizione giuridica soggettiva

dell'interessato, avente portata attuativa, potrà continuare ad essere tutelata, fintantoché non sia prescritto il diritto all'accesso, tramite il rito generale sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 116 c.p.a.) nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [art. 133, comma 1, lett. a), n. 6), c.p.a.]".

Sia consentito peraltro soggiungere che la necessaria tempestività della risposta dell'amministrazione all'accedente costituisce un requisito di fondamentale importanza e, come tale, è assistito da particolari garanzie proprio nella materia delle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005 (cfr. l'art. 3, comma 2; nonché l'art. 5, comma 1, lett. d, seconda parte); di talché è alla luce di quest'ultima disciplina che va interpretato con ancora maggior rigore il ricordato disposto dell'art. 25, comma 4 della l. n. 241/1990.

Non avendo dunque SACE adottato alcun atto confermativo del diniego di accesso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi favorevole al ricorrente, si è evidentemente formato il diritto di accesso del Sig. Luigi Conte alle informazioni ambientali di cui all'istanza in data in data 06.04.2022.

*

Pur ritenendo che il motivo sopra illustrato costituisca un profilo *ex se* sufficiente all'accoglimento del ricorso e che a questo punto non possano più venire in considerazione aspetti di merito in ordine al tardivo diniego opposto da SACE all'accesso all'informazione ambientale richiesta, per mero scrupolo defensionale si denunciano i seguenti ulteriori profili di illegittimità della nota pec di SACE del 28.07.2023 recante il tardivo diniego.

* *

2.- PLURIMA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS. 195/2005

La formulazione del motivo richiede una preliminare puntuale disamina delle ragioni poste da SACE a fondamento del diniego di accesso, dei motivi di censura proposti da L. Conte nel ricorso amministrativo avanti la CADA, e della decisione di quest'ultima Commissione.

Si rammenta dunque che con la ricordata nota in data 29.04.2022, trasmessa a mezzo pec il 02.05.2022 (**doc. 2**), S.A.C.E. S.p.a. opponeva un diniego alla ricordata istanza di accesso alle informazioni ambientali del sig. Luigi Conte con le seguenti motivazioni:

"1) Non è ben chiaro a quale dei progetti da lei menzionati l'istanza si riferisca. L'operazione relativa al progetto "Rovuma LNG" non è mai stata deliberata dai componenti Organi di SACE. Riguardo ai progetti "Mozambique LNG" e "Coral South" precisiamo che: i) nella fase di costruzione, SACE per entrambi i progetti svolge un monitoraggio su base semestrale con il supporto di un consulente esterno che intrattiene con SACE accordi di riservatezza; ii) in ordine al progetto "Coral South" la scrivente ha ricevuto n. 6 (sei) report di monitoraggio da parte del consulente esterno; iii) per il progetto "Mozambique LNG" SACE non ha ricevuto alcun report di monitoraggio poiché, a causa dell'instabilità politica del paese, le attività sono attualmente sospese.

2) Nell'arco temporale indicato non sono stati effettuati ulteriori monitoraggi rispetto all'attività di due diligence curata da SACE e riferita ai contenuti dell'ESIA, la cui documentazione è oggetto di accordi di riservatezza stipulati con parti terze.

3) Il report di "Wood Mackenzie Ltd" sul progetto "Mozambique LNG" non contiene informazioni ambientali, trattandosi di un report di mercato recante informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione.

4) L'ESDD report non fornisce informazioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle presenti nell'ESIA (già pubblicato sul sito istituzionale dello Sponsor). Tale

report innesta, peraltro, in un processo di valutazione interna di dati pubblici. Da ultimo, si fa presente che il R.A.P. e gli E.S.M.P. sono riportati sul sito dello Sponsor e raggiungibili al seguente link <https://mzing.totalenergies.co.mz/en/sustainability>".

Ritenendo tale ultimo diniego all'accesso opposto da S.A.C.E. S.p.a. illegittimo (salvo che in relazione alla domanda dell'istanza di cui al punto n. 2 con cui si era fornita l'informazione richiesta, in termini di assenza di monitoraggi degli impatti ambientali e sociali del progetto "*Mozambique LNG Project*" nel periodo di riferimento), Luigi Conte lo impugnava con ricorso alla CADA ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 (**doc. 3**) per i seguenti motivi di diritto che ivi si richiamano per scrupolo difensivo onde comprovare che:

I) ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO SULL'ISTANZA DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE DI CUI AL PUNTO 1 - PLURIMA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 195/2005 IN RELAZIONE AL DINIEGO DI ACCESSO AI REPORT ACQUISITI DA SACE S.P.A. IN FASE DI COSTRUZIONE SUL PROGETTO "CORAL SOUTH"

Con riferimento al **punto n. 1)** SACE S.p.a. ha risposto all'istanza di accesso confermando che per i progetti "*Coral South*" e "*Mozambique LNG*" la società è tenuta a svolgere nella fase di costruzione un monitoraggio su base semestrale "*con il supporto di un consulente esterno che intrattiene con SACE accordi di riservatezza*", che tuttavia solo in ordine al progetto "*Coral South*" la società stessa ha ricevuto n. 6 report di monitoraggio da parte del consulente esterno, mentre per il progetto "*Mozambique LNG*" SACE "*non ha ricevuto alcun report di monitoraggio poiché, a causa dell'instabilità politica del paese, le attività sono attualmente sospese*".

Orbene i n. 6 report di monitoraggio relativi al progetto "Coral South" non sono stati consegnati in copia, come richiesto dal sottoscritto ricorrente. Le ragioni del diniego, pur non espressamente espone, riguardano evidentemente gli asseriti e non comprovati "*accordi di riservatezza*" conclusi da SACE con il consulente esterno che supporta SACE in tale attività.

Trattasi di diniego illegittimo in ragione di una plurima violazione del d.lgs. n. 195/2005 la cui applicazione è stata invocata nell'istanza e non è stata contestata da SACE con riferimento a questo punto n. 1.

In primo luogo si premette che non v'è dubbio che si sia in presenza di un'istanza di accesso alle "informazioni ambientali" ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, tenendo in considerazione che:

- come precisato nell'istanza stessa, il progetto "Coral South" (come peraltro il progetto "Mozambique LNG"), concernente la produzione, liquefazione e commercializzazione di gas e metano, presenta significativi impatti ambientali e climatici ed infatti rientra nella "Categoria A" dei *"Common Approaches"* dell'OCSE;
- le informazioni richieste relative ai monitoraggi svolti da SACE nella fase di realizzazione del progetto rientrano nel novero delle "informazioni ambientali" ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 195/2005 secondo cui tra queste ultime sono ricomprese al punto "3) *le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3)*".

Tanto premesso, l'opposto diniego alla consegna dei report richiesti in ragione dei ricordati supposti *"accordi di riservatezza"* conclusi da SACE con un consulente esterno pare riconducibile ad un'ipotesi di esclusione della tutela della riservatezza ex art. 5, comma 2, lett. f) del D.lgs. 19/08/2005, n. 195.

Tuttavia nel caso in esame si osserva che in primo luogo mancano tutti i presupposti indicati nell'art. 5, comma 2, lettera f), d.lgs. 195/2005 in quanto:

- non è stato precisato (né risulta desumibile) se e in quali termini l'ostensione richiesta sia suscettibile di *"recare pregiudizio"* alla "riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica";
- neppure è dato sapere se ricorra il presupposto che la persona fisica la cui riservatezza risulterebbe potenzialmente pregiudicata *"non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione"*;
- non è dato neppure un principio di prova dell'esistenza di tali accordi di riservatezza;

In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che vi fossero i predetti presupposti (dell'art. 5, comma 2, lettera f), d.lgs. 195/2005), alle informazioni richieste nel caso in esame non potrebbero comunque essere opposte ragioni di protezione dei dati personali o di riservatezza in forza dell' art. 5, comma 4, del d.lgs. 195/2005 il quale statuisce che "la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente" opponendo ragioni di protezione dei dati personali o di riservatezza, ossia appunto i casi di cui al comma 2, lettera f). E d'altronde il progetto "Coral South", concernente la produzione, liquefazione e commercializzazione di gas e metano pone innanzitutto problemi di emissioni nell'ambiente (con potenziali significativi effetti anche in termini climatici), cosicché i report condotti in fase di costruzione afferiscono a tale categoria di informazioni ambientali.

Peraltro, anche ammesso ed assolutamente non concesso che nel caso in esame non si ritenesse applicabile la (perentoria) disposizione di cui al citato art. 5, comma 4, d.lgs. 195/2005, il diniego all'accesso opposto risulterebbe comunque illegittimo per violazione del comma 3 dello stesso art. 5 a mente del quale l'autorità pubblica è tenuta ad operare "una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso", comunque applicando le disposizioni sui casi di esclusione "in modo restrittivo".

Diversamente nel caso in esame, come si desume dal tenore della nota di risposta di SACE, la motivazione del diniego risulta totalmente generica (oltre che apodittica ed indimostrata), per cui risulta del tutto evidente che non v'è stata la benché minima **"valutazione ponderata"** del reale pregiudizio arrecato alla riservatezza, né tantomeno un'applicazione **"restrittiva"** dell'esclusione dell'accesso che, in materia di informazione ambientale, dev'essere l' *extrema ratio*.

Infine, a tutto concedere, non si è valutata la praticabilità dell'omissione -dalle informazioni e dalla documentazione richiesta in copia- dei dati che si assumono coperti dalla pretesa "riservatezza", consentendo dunque un "accesso parziale", come peraltro espressamente richiesto nell'istanza di accesso.

Di qui, in ogni caso, l'evidente illegittimità del silenzio-diniego serbato da SACE Spa sull'istanza di accesso, in violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 195/2005.

II) ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO SULL'ISTANZA DI CUI AL PUNTO 3 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI IN ORDINE AI CONTENUTI DEL REPORT DI "WOOD MACKENZIE LTD" SUL PROGETTO MOZAMBIQUE LNG

Con riferimento al **punto n. 3)** dell'istanza del ricorrente di avere copia del report di "Wood Mackenzie ltd" sul progetto "**Mozambique LNG Project**" (inclusi addenda e presentazioni del rapporto) precisando di essere a conoscenza che trattasi di un report recante informazioni sull'impatto climatico del progetto, SACE Spa ha opposto un diniego all'accesso alle informazioni richieste con la motivazione che il *"report di "Wood Mackenzie ltd" sul progetto "Mozambique LNG" non contiene informazioni ambientali, trattandosi di un report di mercato recante informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione"*.

Di tale circostanza volta ad escludere che il rapporto richiesto abbia contenuti riconducibili ad informazioni ambientali, avendo natura di "report di mercato" per di più con "informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione") non viene fornito neppure un principio di prova (neppure l'indice del rapporto "Wood Mackenzie ltd"!) a conforto della circostanza solo asserita.

Ciò sarebbe sufficiente ad inficiare la legittimità del diniego all'accesso per asserita non riconducibilità del documento nel novero delle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005. Ma in realtà risulta di pubblico dominio che il rapporto "Wood Mackenzie ltd" sul progetto "Mozambique LNG" contiene informazioni ambientali.

Invero il dato è ben desumibile da una recente pronuncia resa dei giudici britannici. Invero nella **sentenza in data 15 marzo 2022** (Case No: CO/3206/2020) la "**Royal Courts of Justice**" di Londra (ivi allegata), pronunciandosi sull'azione proposta dall'associazione *Friends of the Eart* contro il *Secretary of State of United Kingdom Export Finance* ("UKEF") relativamente al progetto "Mozambique LNG", tratta del rapporto *Wood Mackenzie ltd* ivi in esame (commissionato dal Lender Group dei finanziatori) evidenziando che il medesimo **include una valutazione degli impatti climatici del progetto**: vds. ad es. il paragrafo 50, pp. 16-18 della sentenza (*"The Lender Group and Total (as Project sponsor) agreed in January 2020 that WM should be instructed initially to assess the impact of CO2 emissions associated with the use of the fuel from the emissions, i.e. Scope 3 emissions. The scope of WM's work was limited in February 2020 to analysis of possible CO2 emissions reductions associated with MZLNG"*) e il paragrafo n. 55 (*"There follows a summary analysis seeking to quantify the potential 'avoided'*

carbon associated with MZLNG as compared to other fuels, which indicates that the use of MZLNG rather than more carbon intensive fuels will lead to reductions in life cycle carbon emissions”).

Di qui la chiara conferma della circostanza che il report *Wood Mackenzie ltd* contiene informazioni e valutazioni di natura ambientali, a smentita di quanto SACE ha obiettato per denegare illegittimamente copia del rapporto. Evidente dunque l'applicazione al caso di specie del d.lgs. 195/2005 e dunque l'accessibilità del documento.

III) ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO SULL'ISTANZA DI CUI AL PUNTO 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 195/2005 IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONSULENTE RINA S.P.A. SUL PROGETTO “MOZAMBIQUE LNG PROJECT”

Con riferimento al punto n. 4) dell'istanza di accesso (relativamente al rilascio di copia del documentazione del consulente RINA S.p.A. sul progetto “*Mozambique LNG Project*” recante la *due diligence* degli impatti ambientali e sociali del progetto in conformità agli *IFC Performance Standards* incluso il *resettlement plan* e ogni altro *management action plan*) obietta:

a) che l’ESDD (Environmental and Social Due Diligence) report non fornirebbe "informazioni ambientali aggiuntive" rispetto a quelle presenti nell’ESIA (già pubblicato sul sito istituzionale dello Sponsor);

b) che tale report di RINA si innesterebbe "in un processo di valutazione interna di dati pubblici";

c) che il R.A.P. e gli E.S.M.P. sono riportati sul sito dello Sponsor e raggiungibili al seguente link <https://mzing.totalenergies.co.mz/en/sustainability>".

L'obiezione **sub a)** è totalmente priva di fondamento in quanto il report di RINA S.p.A. per SACE sul progetto “*Mozambique LNG Project*” reca la *due diligence* sull'ESIA (studio di impatto ambientale e sociale) del progetto presentato dal proponente e come tale contiene ovviamente valutazioni ed informazioni (di natura ambientale) diverse ed ulteriori rispetto allo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA) del 2017 del proponente il progetto, che non sono state affatto pubblicate sul sito dello sponsor e risultano del tutto inedite.

La circostanza **sub b)** (per cui tale report si innesterebbe "*in un processo di valutazione interna*") risulta del tutto irrilevante ai fini dell'accesso alle informazioni ambientali, in assenza di una delle fattispecie per cui l'accesso è precluso dall'art. 5 d.lgs. 195/2005.

Ove poi nel caso di specie si intendesse invocare l'ipotesi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto (per cui *"L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia"*), si evidenzia come nel caso in esame possono sollevarsi rilievi analoghi a quelli di cui al motivo I ossia che:

- non è stato precisato (né risulta desumibile) se e in quali termini l'ostensione richiesta sia suscettibile di recare *"pregiudizio"* alla riservatezza della deliberazione interna;
- in forza dell' art. 5, comma 4, del d.lgs. 195/2005 *"la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente"* _opponendo ragioni di riservatezza di cui al comma 2, lettera a);
- non è stata condotta alcuna *"valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso"*, applicando le disposizioni sui casi di esclusione *"in modo restrittivo"*, come prescritto dal comma 3 dello stesso art. 5;
- non è stata valutata la praticabilità dell'omissione -dalle informazioni e dalla documentazione richiesta in copia- dei dati che si assumono coperti dalla pretesa *"riservatezza"*, consentendo dunque un *"accesso parziale"*, come espressamente richiesto nell'istanza di accesso.

Infine anche l'obiezione **sub c)** è del tutto infondata in quanto SACE ammette che esiste un ESDD report (environmental and social due diligence) -realizzato da RINA su incarico della stessa SACE- che è ovviamente diverso da RAP e ESMP reports - resi pubblici su un sito web che peraltro non risulta più in funzione- in quanto l'ESDD report commenta e valuta la bontà di RAP e ESMP.

*

Come già ricordato in fatto, la CADA ha accolto il predetto ricorso di Luigi Conte con la decisione in data 22.06.2022 prot. DICA 0026139-P-4.8.1.8.3 del 27.09.2022

- respingendo tutte le eccezioni opposte da S.A.C.E. avanti alla Commissione (vds. la memoria **doc. 4**) sostanzialmente in termini di tutela della riservatezza delle informazioni societarie, anche in ordine ad accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze, precisando che la preclusione eccezionale all'accesso prevista dall'art. 5, comma 2, lett. d) d.lgs. 195/2005 (ossia laddove l'accesso **"reca**

pregiudizio ... alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al d.lgs. n. 30/2005") *"diviene recessiva laddove abbia ad oggetto le emissioni dell'ambiente"* in forza dell'art. 5, comma 4 dello stesso d.lgs. 195/2005 ("Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente")" e che tali sono le informazioni oggetto di causa attenendo a progetti *"suscettibili di cagionare un impatto ambientale climatico su scala globale"*;

- e quindi accoglieva il ricorso di L. Conte nei termini di cui in motivazione ove si precisava che sarebbe stata *"cura dell'Amministrazione resistente, nel consentire l'accesso richiesto, espungere quelle parti eccentriche rispetto alle informazioni che sorreggono l'interesse ambientale, e la cui divulgazione potrebbe provocare una lesione dei diritti dei terzi"* (doc. 8).

*

Tanto premesso, con la ricordata nota pec del 28.07.2023 (**doc. 13**) SACE s.p.a., smentendo le precedenti già rammentate proprie note con cui aveva ripetutamente dichiarato di voler adempiere alla decisione della CADA, comunicava al ricorrente che *"a valle della necessaria istruttoria, accogliendo le varie eccezioni sollevate da alcuni controinteressati, non ritiene di voler procedere all'ostensione della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b del d.lgs. 195/2005"* (secondo cui *"L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: ... b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale"*). Il tutto sulla base delle seguenti motivazioni:

A) "alcuni controinteressati" avrebbero espressamente suggerito (a SACE) di operare un richiamo all'art. 5, comma 2, lett. b) del d.lgs. 195/2005 al preciso scopo di evitare che il rigetto sia impedito dal disposto dell'art. 5, comma 4 dello stesso d.lgs. 195/2005 per le informazioni sulle emissioni nell'ambiente¹. E' evidente che siamo in presenza di un rilievo del tutto pretestuoso laddove non si precisa quale sarebbe il **concreto pregiudizio** alle relazioni internazionali o alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale derivante dall'ostensione alle informazioni richieste. E' inoltre chiaro che tale motivazione si sostanzia nell'illegittimo (e tardivo) tentativo di aggiramento di quanto deciso dalla CADA, avanti la quale SACE aveva invece opposto le diverse ragioni dell'art. 5, comma 2, **lett. d)** d.lgs. 195/2005 della "*riservatezza delle informazioni commerciali o industriali*", espressamente giudicate dalla Commissione recessive rispetto all'accesso alle informazioni "sulle emissioni nell'ambiente" in forza del ricordato art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 195/2005;

B) "*Più segnatamente, la divulgazione potrebbe produrre un impatto negativo sulle modalità con cui altri Stati, ECAs, Finanziatori, Agenzie governative o Agenzie multilaterali interagiscono e condividono informazioni con la scrivente SACE S.p.a., anche con riferimento a progetti e/o iniziative commerciali future*". Quest'ulteriore precisazione di SACE è chiaramente funzionale a "dare sostanza" al generico richiamo di cui al punto che precede, ma ciò avviene in modo assolutamente improprio ove solo si consideri che:

a) dal tenore della motivazione è chiaro che l'interesse tutelato è quello relativo "a progetti e/o iniziative commerciali" e, come tale, è riconducibile alla "**riservatezza delle informazioni commerciali**" (ex art. 5, comma 2, **lett. d)**)

¹ Si legge infatti nella nota di SACE che questi non meglio precisati controinteressati avrebbe riferito che "*we note that Article 5(2)(4) of the Italia Decree provides that the Article 5(2)(b) exemption regarding international relations applies even with respect to emissions information, therefore confirming that the interest of international relations is indeed of the highest importance*".

d.lgs. 195/2005) e non certo alla riservatezza delle "relazioni internazionali" (ex all'art. 5, comma 2, **lett. b)** del d.lgs. 195/2005);

b) comunque, ad essere ostativo all'accesso alle informazioni ambientali può essere soltanto la prova di un concreto "pregiudizio" alle relazioni internazionali derivante dall'accesso alle informazioni richieste, e non certo un mero eventuale o potenziale "impatto negativo", com'è stato qui (solo) prospettato e non minimamente precisato né tantomeno documentato;

C) si soggiunge quindi nella nota di SACE che "diversi controinteressati" avrebbero sostenuto che i progetti cui si riferiscono le informazioni in esame coinvolgono altre agenzie ed enti non italiani, cui si applicherebbero differenti giurisdizioni e diverse discipline normative come l'U.S. FOIA o la legge inglese le quali conterrebbero una regolazione più garantistica del segreto commerciale e finanziario: è evidente che nel caso *de quo* proposto avanti alla giurisdizione italiana trova inequivoca applicazione il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, peraltro recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, di talché si tratta di una disciplina applicabile a tutte le autorità europee, comprese le agenzie di credito all'esportazione;

D) infine nella nota di SACE si sostiene che in definitiva, in caso di ostensione della documentazione protetta da accordi di riservatezza, la stessa Agenzia potrebbe subire *"un significativo pregiudizio in termini concorrenziali rispetto alle altre principali agenzie di credito all'esportazione nonché degli altri soggetti finanziatori, danneggiando di conseguenza indirettamente tutti gli esportatori italiani che ... diverrebbero estremamente riluttanti nell'avvalersi dei servizi assicurativi della agenzia di credito all'esportazione italiana"*. In conclusione dunque SACE torna chiaramente alle effettive ragioni di opposizione all'accesso inerenti al tema della "riservatezza delle informazioni commerciali o

industriali" di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) d.lgs. 195/2005 su cui la CADA si era già pronunciata nei termini sopra esposti.

Ora, è pur vero che l'autorità può dissentire dalla decisione della CADA con un "provvedimento confermativo motivato" di diniego dell'accesso ai sensi del ricordato disposto dell'art. 25, comma 4 della l. n. 241/1990, ma ciò deve ovviamente avvenire nei termini perentori prescritti (vds. *supra* il 1° motivo di ricorso), non può certo essere opposto dopo che si è ripetutamente affermata la volontà di dare adempimento alla decisione della Commissione, e deve essere supportato da una motivazione rafforzata che non può comunque risolversi in un acrobatico *revirement* motivazionale, come è avvenuto nel caso di specie.

Aggiungasi infine che il diniego totale all'ostensione opposti da SACE risulta l'esito della radicale violazione del già ricordato criterio operativo del **comma 3 dello stesso art. 5** secondo cui l'autorità pubblica è tenuta ad operare "*una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso*", sempre applicando le disposizioni sui casi di esclusione "in modo restrittivo".

P.Q.M.

si chiede che codesto T.A.R. del Lazio - Roma in accoglimento del presente ricorso voglia:

- dichiarare del diritto del ricorrente all'accesso alle informazioni ambientali detenute da S.A.C.E. S.p.a. relative ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati *Mozambique LNG Project*" e "*Coral South*", mediante rilascio di copia in carta semplice della documentazione richiesta ex d.lgs. 195/2005 dal Sig. Luigi Conte a mezzo pec in data 06.04.2022 alla società S.A.C.E. S.p.a., anche in conseguenza ed esecuzione della decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.06.2022 prot. DICA 0026139-P-

4.8.1.8.3 del 27.09.2022 di accoglimento del ricorso proposto da Luigi Conte ex art. 25, comma 4, l. 241/1990;

- e/o dichiarare l'illegittimità e annullare il diniego opposto da S.A.C.E. S.p.a. con nota del 28.07.2023 alla predetta richiesta di informazioni ambientali del Sig. Luigi Conte;

- in ogni caso, ordinare a S.A.C.E. S.p.a. l'esibizione e la consegna a Luigi Conte di copia degli atti richiesti entro un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, prevedendo sin d'ora la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia e la condanna del resistente ad una somma di danaro per ogni ritardo nell'esecuzione.

Con ogni consequenziale di legge, anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio.

Si depositano i documenti indicati nella premessa in fatto.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

DICHIARAZIONE EX ART. 9 LEGGE 488/1999

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente controversia non è soggetta al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari dinanzi al Giudice amministrativo in quanto trattasi di ricorso in materia di informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005.

DICHIARAZIONE SULLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice del processo amministrativo si precisa che tutte le comunicazioni inerenti al procedimento potranno essere inviate: al numero di fax **0425/21898**, all'indirizzo di posta elettronica certificata matteo.ceruti@rovigoavvocati.it

Addì, 21 settembre 2023

Avv. Matteo Ceruti

Avv. Marco Casellato